

Per Noi Contribuenti

a cura del Dott. Giuseppe Marino, difensore Tributario www.studiomarino.com

► L'importante sentenza depositata il 25 settembre dalla Commissione Tributaria di Milano

Equitalia: ipoteca nulla con i soli estratti di ruolo

Il contribuente Italiano dovrebbe essere tutelato da due principi di fondo, la giusta tassazione e la parità di trattamento tra Stato e cittadino davanti al giudice.

Principi purtroppo spesso violati, ma non in questo caso.

Il signor M.S. riceveva un'iscrizione d'ipoteca, senza aver mai ricevuto le cartelle, proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano che con sentenza n. 156/26/2010 depositata il 5/5/2010 annullava l'ipoteca per omessa notifica dell'intimazione di pagamento.

In udienza era stata anche contestata la notifica delle cartelle stesse, in quanto Equitalia non aveva esibito alcuna prova, ma si era limitata a depositare gli estratti di ruolo.

Equitalia proponeva appello, sostenendo che l'ipoteca è un atto cautelare e non preordinato all'espropriazione, e pertanto non si applicava l'obbligo della preventiva notifica dell'intimazione di pagamento.

Nulla esibiva come prova delle notifiche delle cartelle, confidando nel fatto che il difensore del contribuente dimenticasse di devolvere tutti i motivi del primo grado in appello.

La **Commissione Tributaria Regionale di Milano (presidente Paganini, relatore Cordola, membro giudicante Monaldo) con sentenza numero 58/30/12 depositata il 25/09/2012** riconfermava la sentenza di primo grado annullando l'ipoteca per due motivi.

Il primo, che Equitalia non aveva esibito alcuna prova dell'avvenuta e regolare notifica delle cartelle, il secondo che era necessaria la notifica di una intimazione di pagamento, trascorso un anno dalla notifica della cartella prima di procedere all'iscrizione ipotecaria.

In merito alla validità dei soli estratti di ruolo, la Terza sezione della **Cassazione (con sentenza n. 2299 del 6 febbraio 2004)** aveva sancito il seguente **principio di non contestazione**: "la mancata specifica contestazione di un fatto costitutivo del diritto dedotto da uno dei contendenti lo rende incontroverso e non più bisognoso di prova".

Tale principio è stato fatto proprio, dalla **legge 69/2009** (di riforma del processo civile) è stato inserito nell'articolo 115 del Codice di Pro-



cedura Civile per cui la pronta e ferma contestazione della difesa della contribuente ha reso inconsistente l'esibizione degli estratti di ruolo e l'affermazione di Equitalia della regolare notifica.

Tra l'altro l'articolo 2697 del Codice Civile, che così recita: "chi vuol fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento" non esonera Equitalia dalla prova dell'avvenuta notifica delle cartelle.

Sull'obbligo di esibire le relate in caso di contestazione c'è anche la **sentenza n. 03/06/2012 della Commissione Tributaria Regionale di Bari**.

In merito all'obbligo della previa notifica dell'intimazione di pagamento, quando la cartella è stata notificata da oltre 1 anno, la Corte di **Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 4077 del 22/02/2010**, in merito alla legittimità delle iscrizioni ipotecarie al di sotto degli 8.000 euro, ha stabilito che l'iscrizione ipotecaria del concessionario della riscossione e' fase iniziale di espropriazione e non cautelare per cui e' necessaria la preventiva notifica delle intima-

zioni di pagamento.

La **Cassazione a Sezioni Unite, sia con la sentenza n.4077/2010 sia con l'ordinanza 31 gennaio 2006 n. 2053, ha stabilito che l'iscrizione ipotecaria è atto preordinato e strumentale all'espropriazione immobiliare e, come tale, soggiace ai limiti previsti dalla legge per quest'ultima, limiti tra i quali rientra l'articolo 50 del D.p.r. 602/73, per l'appunto, che stabilisce che: "Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni".**

La natura espropriativa dell'iscrizione d'ipoteca la si rileva anche dalla stessa normativa.

L'articolo 76 del Dpr 602/73 è infatti inquadrato nella Sezione IV del Dpr 602/73 che disciplina l'espropriazione: se il legislatore non avesse voluto inquadrare l'ipoteca come espropriazione non l'avrebbe messo nel titolo su descritto.

In tal senso è intervenuta la Com-

missione Tributaria Provinciale di Trento, con sentenza numero 35/05/2011 depositata il 03/05/2011.

La natura di espropriazione è importante in quanto, nello stesso titolo IV del Dpr 602/73 sulla riscossione, si stabilisce che prima di procedere all'espropriazione è necessario notificare l'intimazione di pagamento.

L'omessa notifica dell'intimazione di pagamento (atto presupposto) comporta la nullità dell'intera procedura di riscossione, **principio sancito dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n.16412 del 25 luglio 2007** che ha stabilito, che il procedimento di riscossione è costituito da un insieme coordinato e predeterminato di atti per la cui validità la mancanza di un atto presupposto rende nulla tutta la procedura di riscossione.

Nonostante ciò c'è chi continua, anche in Cassazione, a negare che l'ipoteca sia un atto preordinato e fase funzionale all'espropriazione e per tale sua natura soggiace agli stessi limiti stabiliti per l'espropriazione stessa, come stabilito più volte dalle Sezioni Unite.

IL CORRIERE FLEGREO

Direttore Responsabile
Danilo Pontillo

Caposervizio
Leonardo Balletta

Redazione
Giampiero Cardillo
Tiziana Casciaro
Carlo De Vivo
Giovanni Di Bonito
Marco Di Bonito
Daniele Illiano
Giuseppe Marino

Veronica Meddi
Carlo Pareto
Dario Postiglione
Laura Sassu
Rosario Scavetta
Melania Scotto d'Aniello
Maria Grazia Siciliano

Foto
Alessandro Bianco
Alessandro Esposito
Mimmo Lucignano
Alfio Panico
Nando Panico

Grafica e impaginazione
Riccardo Monfrecola

Editore
Served s.r.l.
Via Roma, 10
80078 Pozzuoli (NA)

Redazione e Amministrazione
Via Roma, 10
80078 Pozzuoli (NA)
Tel.-Fax 081/526.44.66

Email
info@corriereflegreo.it

Contatti Pubblicitari
Tel. 393.4413739

Stampa
Centro Offset Meridionale
Zona Asi / 81100 - Caserta

Distribuzione
in proprio

Registrazione
Tribunale di Napoli
n°87 del 23.10.2008

Copie arretrate: 2,00 €